



Regolamento n. 47

**REGOLAMENTO PER COSTITUZIONE DELL'UFFICIO  
ALLE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE**

**Art. 1**  
**Ufficio di gabinetto del presidente**

1. E' istituito l'ufficio di gabinetto del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

**Art. 2**  
**Dipendenze**

1. L'ufficio di gabinetto è posto alle dipendenze dirette del Presidente della Provincia.

**Art. 3**  
**Competenze**

1. L'ufficio di gabinetto ha competenze di supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge al Presidente della Provincia.

**Art. 4**  
**Competenze**

1. L'ufficio di gabinetto è costituito da dipendenti di ruolo della Provincia:
  - n. 1 dirigente qualifica unica dirigenziale;
  - n. 1 funzionario economico - contabile amministrativo, cat. D3;
  - n. 1 istruttore direttivo economico - contabile amministrativo, cat. D1;
  - n. 1 istruttore amministrativo, contabile cat. C.
2. All' ufficio di gabinetto è preposto il dirigente, con funzioni di Capo di Gabinetto.
3. Il personale dell'ufficio di gabinetto è nominato con Provvedimento del Presidente della Provincia.
4. La nomina del personale dell'ufficio di gabinetto ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato.
5. La nomina del personale dell'ufficio di gabinetto può essere revocata con Provvedimento del Presidente della Provincia.
6. I dipendenti chiamati a costituire l'ufficio di gabinetto sono posti in posizione di comando presso l'Ufficio di Gabinetto e conservano il trattamento economico in godimento.
7. Al personale funzionario economico - contabile amministrativo cat. D3, compete l'indennità prevista dall'articolo 34, lettera b), del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e successive modificazioni.
8. I posti resisi vacanti nelle corrispettive strutture organizzative di appartenenza a seguito dell'assegnazione di personale all'ufficio di gabinetto sono considerati disponibili.
9. La restituzione del personale dell'ufficio di gabinetto ai settori o servizi di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero salvo successivo riassorbimento o utilizzazione in posti di pari qualifica e profilo professionale nella pianta organica dell'Ente.

## **Art. 5**

### **Collaboratori assunti con contratto a tempo determinato**

1. Il Presidente della Provincia può avvalersi, inoltre, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.